

Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali per la Sardegna.

E

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari

I firmatari del presente accordo,

- *Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali per la Sardegna* (di seguito denominato Segretariato Regionale) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito denominato MiBAC), con sede in Cagliari in Largo Carlo Felice n. 15, nella persona del Segretario Regionale ad Dott.ssa Patricia Olivo;

- *L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari (ERSU Cagliari)* – con sede in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II, 68 (Cod. Fisc. 80018410920), nella persona del Presidente Gian Michele Camoglio;

Visti gli articoli 10 e 12 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 N. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (G.U. 24 febbraio 2004 n. 45) e s.m.i.;

Visto il Decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di concerto con l'Agenzia del Demanio, *Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica* (G.U. del 3 marzo 2004 n. 52) e il D.D. 28 febbraio 2005, " *Modifiche e integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica* " (G.U. n. 61 del 15 marzo 2005), che stabilisce che l'Ente interessato inserisca i dati relativi agli immobili, secondo quanto definito dall'allegato "A", esclusivamente sul sito web www.benitutelati.it provvedendo quindi alla stampa delle schede e all'inoltro, unitamente alla richiesta di verifica, alla Direzione Regionale, (ora a seguito della riforma ministeriale intervenuta Segretariato Regionale) secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento;

Considerato che il citato Decreto del 6 febbraio 2004 e s.m.i. all'art. 4 comma 2 stabilisce che le (ex) Direzioni Regionali (e ora Segretariati Regionali) definiscono con i soggetti interessati i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi da sottoporre a verifica dell'interesse culturale, tramite appositi accordi;

Visto il D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171 " *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo* degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 e in particolare l'art. Art. 32, comma 1 che prevede, fra l'altro che " *I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.*"

Considerato che con decreto direttoriale del 29.01.2018 è stato conferito alla Dott.ssa Patricia Olivo l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Sardegna

Vista la richiesta dell'ERSU di Cagliari di voler attivare le procedure di verifica previste dal D.D. 02.06.2004, e formulata dall'Ente con la nota n. 12679 del 8.7.2019 ;

VISTA l'opportunità e l'indifferibilità di pervenire ad un accordo;

CONSIDERATO che i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tengono conto sia delle esigenze dell'Ente richiedente che delle effettive risorse umane e strumentali degli Uffici ministeriali preposti alla verifica;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- l'Ente proprietario indicato nelle premesse, a far data dalla firma del presente accordo, invierà con cadenza mensile, un elenco di beni composto da un numero massimo di n. 3 schede relative a immobili da sottoporre a verifica e redatte in base alle indicazioni contenute nel D.D. del 6 febbraio

Rep. 3 del 16.07.2019



- La singola scheda inserita nel sistema www.benitutelati.it deve essere riferita ad un singolo edificio e, solo eccezionalmente, e comunque sentito preliminarmente questo Segretariato Regionale e in accordo con la Soprintendenza competente, possono essere ammesse delle schede che comprendono più edifici di uno stesso complesso edilizio o/compendio ed aventi simili caratteristiche costruttive e architettoniche.
- L'Ente si impegna ad inviare, contestualmente all'immissione dei dati relativi alle schede nel sito web www.benitutelati.it, una copia cartacea (o via mail certificata) di tutte le schede al Segretariato Regionale, fermo restando che il termine iniziale del procedimento di verifica e della connessa attività istruttoria viene individuato nella data di ricezione della documentazione (completa) da parte del Segretariato Regionale;
- La trasmissione delle schede indicate ai punti 1. 2. sarà corredata anche da una cartografia in scala adeguata a seconda dell'ambito urbano o extraurbano (Es. 1:2000 1:10.000 o 1:25.000) relativa all'area in esame, in formato A3, con l'individuazione degli immobili oggetto della richiesta di verifica.
- Qualora la verifica riguardasse una singola porzione immobiliare, (per es. un appartamento) dovrà essere fornita, in allegato alla relativa scheda, adeguata documentazione fotografica estesa all'intero immobile e alle parti comuni, qualora l'Ente richiedente non sia l'unico proprietario dell'immobile oggetto di verifica, il richiedente si impegna a segnalare ciò nelle schede e ad indicare, qualora richiesto dal Ministero, i millesimi di proprietà, i nominativi e i dati anagrafici di tutti gli altri condomini.
- L'Ente richiedente si impegna a consentire tempestivamente, qualora ritenuto necessario dai tecnici istruttori del Ministero, l'effettuazione di eventuali sopralluoghi ai beni oggetto di verifica e a tal fine indicherà obbligatoriamente e contestualmente alla trasmissione delle schede, il nominativo cui fare riferimento.
- Se l'Ente richiedente è proprietario di più unità immobiliari dello stesso edificio (medesima particella catastale, diversi subalterni) la scheda da compilare sarà unica.
- L'Ente richiedente, su richiesta anche informale del Ministero, si impegna a fornire le visure catastali relative agli immobili da sottoporre a verifica.
- Ulteriori richieste di verifica, in deroga a quanto stabilito nel presente accordo dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Segretariato Regionale;
- L'Ente richiedente autorizza il Segretariato Regionale all'utilizzo dei dati degli immobili sottoposti a verifica contenuti nelle schede e delle relative valutazioni d'interesse, ritenuti utili per integrare anche dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Sardegna, con finalità conoscitive, di divulgazione e di supporto agli studi di pianificazione e tutela monumentale.
- Il presente accordo sarà inviato dal Segretariato Regionale alle Soprintendenze competenti, come previsto dall'art. 4 del D.D. del 06/02/2004 e s.m.

DS

Cagliari 15/07/2019

Per il Segretariato Regionale della Sardegna
IL SEGRETARIO REGIONALE

Patricia Olivo

Per l'Ente ERSU di Cagliari
Il Presidente

Gian Michele Camoglio